

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza 26 novembre 2014, n. 25093

Ritenuto in fatto

L'Agenzia delle Entrate rettificò, per l'anno di imposta 2003 ai fini Iva ed Irap, i ricavi della società in nome collettivo M. in base al quantitativo di caffè utilizzato.

Con distinti avvisi di accertamento, rettificò, conseguentemente, ai fini IRPEF, i redditi delle socie C.S. e F.B.

La Società e i soci, questi ultimi anche in proprio, impugnarono gli avvisi per quanto di rispettivo interesse e la locale Commissione tributaria accolse in parte i ricorsi, riducendo i ricavi accertati nella misura del 40%, in base alla considerazione che l'Ufficio aveva malamente valutato la quantità di polvere occorrente per il caffè servito ai pasti nonché la polvere occorrente per la produzione di dolci e per l'autoconsumo.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con le sentenze indicate in epigrafe, in accoglimento degli appelli proposti dai contribuenti, ha annullato integralmente tutti gli avvisi.

In particolare, il Giudice di appello non riteneva che la mera allegazione fornita dall'Ufficio (e condivisa dal primo Giudice) secondo cui "6-7 grammi di caffè è la quantità generalmente utilizzata per ottenere una tazza di caffè" potesse assurgere a presunzione grave, precisa e concordante. Avverso le sentenze ricorre l'Agenzia delle Entrate per ottenere la cassazione delle sentenze, affidando il ricorso proposto nei confronti della Società a due motivi e quelli nei confronti delle socie a tre motivi.

La Società ed i suoi soci resistono con controricorso nel primo giudizio, mentre non spiegano difese negli altri due.

Considerato in diritto

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, in base all'orientamento di questa Corte, secondo cui qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratesi separatamente, siano stati decisi dallo stesso Giudice in maniera strettamente coordinata con identica motivazione, si da potere escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di Cassazione può disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art.274 c.p.c., piuttosto che l'annullamento delle sentenze di merito, dovendosi ritenere rispettata la ratio del litisconsorzio necessario (tra le tante Cass.n.6936/2011).

Tale ipotesi ricorre nella specie in cui tutti i giudizi sono stati decisi nel corso della medesima udienza dalla stessa Commissione, con sentenze in pari data, con esiti strettamente coordinati.

Con i due motivi del ricorso iscritto al n.r.g. 24677/2009, da esaminare congiuntamente perché afferenti per diversi profili alla medesima censura, l' Agenzia delle Entrate lamenta:

- ex art.360, 1 comma, n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell' art.39, 1 comma, lett.d) del d.p.r. n.600 del 1973, dell' art.52, I comma, d.p.r. 633/1972, reputando la sentenza impugnata illegittima laddove ha ritenuto che la sola ricostruzione fondata sui consumi di caffè non avesse valore indiziario, di gravità e precisione, tale da provare la fondatezza della pretesa tributaria;

- ex art.360, 1 comma, n.5 c.p.c., l' insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine ai fatti controversi e decisivi dati, per un verso dalla ricostruzione dei ricavi di un ristorante basata sul consumo dei caffè serviti e, per altro verso, dall' esatta determinazione del quantitativo in grammi di ciascuna tazzina di caffè preparata dal ristorante.

La censura è in parte inammissibile ed, in parte, infondata.

E' inammissibile nella parte in cui afferisce alla ricostruzione dei ricavi della Società (primo motivo e primo profilo del secondo motivo) perché non congruente con la decisione impugnata.

La sentenza, infatti, non concerne, come vorrebbe la ricorrente, la forza presuntiva del quantitativo di caffè consumato ai fini della ricostruzione in via induttiva del volume dei ricavi conseguiti ma, soltanto, l' individuazione del numero di caffè in base al quantitativo di polvere occorrente per la loro preparazione. Si legge in sentenza che "la materia del contendere, in buona sostanza, risiede nello stabilire quanti grammi di polvere di caffè occorrono per ottenere una tazza di caffè; valutazione questa che, logicamente, postula la forza presuntiva in questione.

La censura è, poi, infondata nella parte in cui (secondo profilo del II motivo) si appunta sull' esatta determinazione del quantitativo in grammi occorrente per la preparazione di ciascuna tazzina, in quanto pretende di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal Giudice di appello.

Il ricorso nei confronti della Società va, dunque, rigettato.

In virtù dell' unitarietà del l' accertamento tra società e soci, il rigetto non può che travolgere i distinti accertamenti, ai fini Irpef, compiuti nei confronti delle socie C.S. e F.B. determinando l' assorbimento dei motivi di ricorso rispettivamente a ciascuna pertinenti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li rigetta.

Condanna l' Agenzia delle Entrate alla refusione in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.